



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5° Elettorale - Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
e-mail:elettorale@regione.sicilia.it

Prot. n. 15892

del 03 OTT. 2024

Oggetto: Elezioni amministrative 2024 -Turno straordinario - Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

Alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di
MESSINA

e per il tramite della Prefettura

Al Comune di Mojo Alcantara

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura.

Approssimandosi la data fissata per la tornata elettorale di cui in oggetto, si invita codesta Prefettura a voler sensibilizzare i Sindaci/Commissari straordinari/Commissione straordinaria affinché diano disposizioni in modo da favorire la votazione agli elettori non deambulanti, come previsto dalla Legge 15 gennaio 1991, n.15.

A tal proposito, si ricorda che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art.2 della citata Legge. Il Comune dovrà, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

E' opportuno ricordare che i Sindaci/Commissari straordinari/Commissione straordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art.29 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, dovranno rendere noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori in handicap il raggiungimento dei seggi.

Secondo quanto disposto dall'art.29 secondo comma, della citata Legge 5 febbraio 1992 n.104, è opportuno sensibilizzare le Aziende Sanitarie Provinciali affinché, nei tre giorni precedenti la votazione e, possibilmente, anche durante i giorni della votazione, garantiscano la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta all'art.1 della Legge 15 gennaio 1991, n.15.

Si richiama inoltre l'attenzione sui sotto elencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura:

- ° aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, al cui interno è prevista anche la semplice infermeria che sia possibile assimilare a struttura sanitaria;

9

- ° i tossicodipendenti accolti presso associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.

Pertanto i Sindaci/Commissari straordinari/Commissione straordinaria e i responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta altresì, che i Sindaci/Commissari straordinari/Commissione straordinaria dovranno consegnare ai presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti, detenuti o affetti da infermità ammessi a votare per le elezioni comunali (tenendo conto del noto principio di carattere generale, secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per le elezioni dell'organo di cui è elettore):

1. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere che abbiano chiesto di essere ammessi ai sensi dell'art. 34 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n.3;
2. elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art.29 Legge n. 104/1992) ed elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi della Legge 27 gennaio 2006 n.22, e successive modifiche ed integrazioni;
3. elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 7 della Legge regionale 30 aprile 1976 n. 44.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Si fa presente che in occasione delle prossime consultazioni elettorali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.1 del d.l. 3 gennaio 2006 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di *"elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione"*.

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune (Commissione straordinaria/Commissario straordinario) nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 8 ottobre 2024 e lunedì 28 ottobre 2024.

Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea

certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati **"non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati"**.

Si ritiene perciò utile che i Sigg. Direttori delle Aziende Sanitarie sensibilizzino i dirigenti medici preposti affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici che, in particolare, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui all'art.1 del sopracitato decreto legge n. 1/2006.

I sindaci (Commissione straordinaria/Commissario straordinario) interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, con le seguenti indicazioni: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico.

Tali elenchi verranno consegnati nelle ore pomeridiane del giorno che precede il turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci (Commissario straordinario/Commissione straordinaria) dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare.

A tal fine dovranno essere utilizzati all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Il Dirigente del Servizio
dott. Giovanni Corso

